II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1999
che modifica la decisione 1999/549/CE concernente talune misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia

[notificata con il numero C(1999) 3984]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/868/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [2], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [3], in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) a seguito del manifestarsi di focolai della malattia di Newcastle nello Stato del Nuovo Galles del Sud, in Australia, la Commissione ha adottato, il 19 luglio 1999, la decisione 1999/549/CE concernente talune misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia [4], che sospende fino al 1° dicembre 1999 l'importazione dalla suddetta regione di volatili vivi, uova da cova e carni fresche di pollame, nonché di selvaggina da penna selvatica e di allevamento;

(2) successivamente all'adozione della decisione 1999/549/CE, l'Australia ha denunciato un'ulteriore manifestazione della malattia di Newcastle nella regione di Sydney dello Stato del Nuovo Galles del Sud;

(3) l'Australia ha avviato un programma di sorveglianza sierologica sulla malattia di Newcastle per la regione colpita del Nuovo Galles del Sud i cui risultati sono attesi per l'inizio della primavera del 2000;

(4) tenuto conto dell'evoluzione della malattia, è necessario modificare le misure di protezione stabilite dalla decisione 1999/549/CE;

(5) non essendo stato denunciato alcun focolaio della malattia di Newcastle al di fuori della regione di Sydney, la zona soggetta a particolari misure di protezione può essere limitata alla parte orientale dello Stato del Nuovo Galles del Sud;

(6) le misure particolari di protezione restano in vigore fino a quando non saranno disponibili i dati sierologici relativi alla zona colpita dalla malattia;

(7) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'articolo 5 della decisione 1999/549/CE è modificato come segue: la data del «1° dicembre 1999» è sostituita da quella del «1° maggio 2000».

[1] GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.
[2] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
[3] GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.
[4] GU L 209 del 7.8.1999, pag. 36.

2. L'allegato della decisione 1999/549/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1999.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Il territorio dell'Australia ad eccezione della zona dello Stato del Nuovo Galles del Sud situata ad est della Newell Highway (da Brisbaine a Melbourne).